



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO
Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

TEAM AMMINISTRATIVO UNICO

38057 Pergine Valsugana – Piazza Garibaldi n. 5/h

☎ 0461-502.421 ☎ 0461-502.444

e-mail: TAU@comune.pergine.tn.it

P.E.C.: TAU@pec.comune.pergine.tn.it

Pergine Valsugana, li 25.08.2015

Prot. n° 2015-27867 (da citare nella corrispondenza)

Tit. Cla.: 6.5 Pratica: LPA – 3/2015

SCADENZA DEL TERMINE: LUNEDI 12 OTTOBRE 2015 ore 12.00

CODICE CUP: J33B03000030007

CODICE CIG OPERA D'ARTE: Z2915C3C68

**BANDO DI CONCORSO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE CONTEMPORANEA PRESSO LA
PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.**

Art. 1 - EDIFICIO OGGETTO DEL CONCORSO

Il Comune di Pergine Valsugana, di seguito denominato “Comune”, nell'ambito dei lavori di realizzazione di nuova struttura con palestra annessa all'edificio scolastico di Canale sito in via delle Buse (p.ed. 218 in C.C. Canale), in adempimento alle previsioni dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg. e s.m., intende caratterizzare l'edificio con l'introduzione di un'opera d'arte contemporanea, come definita nel successivo articolo 2) e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Bando.

La nuova struttura che sorge in adiacenza all'edificio scolastico di Canale, è stata concepita per essere utilizzata a servizio della scuola, ma anche in grado di attirare l'utenza sportivo – dilettantistica del capoluogo e verso la periferia, in modo tale da favorire anche nelle frazioni momenti di aggregazione sportivi-agonistici.

Art. 2 - OPERE D'ARTE

L'opera d'arte ad abbellimento dell'edificio di cui all'articolo precedente, deve avere quale elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.).

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

ART. 3 – TEMA DEL CONCORSO

L'artista è chiamato a proporre un intervento artistico, così come definitivo dall'articolo precedente, da collocare:

opzione 1: sulla parete posta nella parte sud - est dell'edificio (vedi foto opzione n. 1);

opzione 2: sul muro di contenimento in calcestruzzo (vedi foto opzione n. 2).

Il tema e la tecnica sono liberi, ma l'artista dovrà tenere in debita considerazione l'attività svolta all'interno dell'edificio.

L'opera dovrà saper interpretare il dinamismo e la vivacità dei ragazzi stimolandone la crescita e la formazione, nonché l'attività sportiva che vi si svolge all'interno della struttura, ed essere ideata a stimolare l'interesse e la fantasia sia dei bambini che degli utenti che frequentano la palestra.

L'opera d'arte non dovrà in nessun caso costituire elemento di pericolosità. Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio.

Si precisa che qualora l'opera dovesse venire ancorata alla parete dell'edificio, si dovrà tenere in considerazione che la stessa è provvista di cappotto termico, come evidenziato nella foto opzione n. 1.

Art. 4 - IMPORTO DESTINATO alle OPERE D'ARTE VINCITRICI

I costi relativi alla manodopera, all'acquisto di materiale di supporto, trasporto e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera d'arte, la sua installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato), se necessario, dichiarazione liberatoria ai fini antincendio sono contemplati nell'importo onnicomprensivo di € 15.000,00.-, (Euro quindicimila/00) oltre all'I.V.A. e ritenute, ove dovute.

L'importo comprende anche gli oneri ed incombenze relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m. in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati in € 800,00.- (Euro ottocento/00)

Si intende compensato con il suddetto importo ogni onere relativo alla ideazione, produzione, consegna e collocazione "in situ" dell'opera artistica. Rimangono altresì a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi al momento dell'installazione dell'opera.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE

Al Concorso possono partecipare gli artisti (persone fisiche) italiani o stranieri, maggiorenni, che godano dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6) ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

38 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163/2006. Gli artisti che intendono partecipare al presente Concorso devono eleggere domicilio in Italia.

Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo.

In caso di **partecipazione in gruppo**, i componenti dovranno **indicare e sottoscrivere la designazione del Capogruppo (mandato con rappresentanza come da fac-simile allegato 3) che a tutti gli effetti li rappresenti, contrattualmente e legalmente, presso il Comune e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il Concorso**. Dovrà inoltre essere allegata copia del documento di riconoscimento di tutti gli artisti appartenenti al raggruppamento.

Il Capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto.

Il Comune rimane estraneo da ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo e le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.

L'artista, o il gruppo, potrà partecipare **con una sola proposta, pena l'esclusione di tutte le proposte presentate**.

Art. 6 – ESCLUSIONI e INCOMPATIBILITÀ

Non possono partecipare al presente Concorso:

- i componenti della Commissione giudicatrice;
- i parenti dei componenti la Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote), e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote), e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77, 78 del Codice Civile;
- i componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Pergine Valsugana;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del Bando e della documentazione ad esso allegata;
- gli artisti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., e quindi impossibilitati a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche a ciascun artista e collaboratore partecipante in gruppo. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli artisti che ricadono in una delle condizioni stabilite dal presente Bando per cui è prevista espressamente l'esclusione.

Art. 7 - ALLEGATI ILLUSTRATIVI

Al presente Bando vengono allegati:

- mappa catastale;
- collocazione dell'opera: fotografia – opzione n. 1 - fotografia – opzione n. 2.

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

Art. 8 - SOPRALLUOGO ed INFORMAZIONI TECNICHE

Il sopralluogo non è obbligatorio.

In ogni caso il luogo potrà essere visitato liberamente dagli artisti, essendo l'area ove verrà realizzata l'opera d'arte esterna all'edificio; e quindi lo spazio individuato per l'opera d'arte è visibile dalla via.

Informazioni generali sullo svolgimento del Concorso potranno essere richieste al n. 0461 502.432 – sig.ra Giovannini e/o 0461 502.422 - sig. Stelzer).

In alternativa, informazioni di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste tramite e-mail all'indirizzo tau@comune.pergine.tn.it, o PEC: tau@pec.comune.pergine.tn.it, oppure tramite fax al n. 0461 502.444.

Per ottenere una risposta scritta, i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana **agli indirizzi sopraindicati, specificando nell'oggetto la dicitura "Chiarimenti opera d'arte palestra scolastica di Canale"**

Il Comune pubblicherà sul proprio sito internet www.comune.pergine.tn.it (sezione IL COMUNE – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, nello spazio appositamente riservato al presente Concorso), i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata ed interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

Allo stesso indirizzo web sono consultabili e scaricabili il presente Bando e tutti gli allegati.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 11), non potendo conoscere preventivamente le problematiche di installazione delle proposte che verranno presentate ha fornito, nel presente Bando di Concorso e negli allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti.

Pertanto ogni artista, prima della presentazione della propria proposta al Concorso, dovrà aver cura di richiedere, tutte le informazioni che ritiene necessarie per la buona realizzazione della propria proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di stipulazione di contratto, o di esecuzione dello stesso, lamentando l'omissione nel Bando di eventuali riferimenti tecnici specifici.

Ne consegue che, qualora il bozzetto vincitore non possa essere realizzato per l'incapacità dell'artista nel valutare le problematiche tecniche della propria proposta artistica, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso.

Art. 9 - ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai Commissari di comprendere e valutare le opere proposte nella loro totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO
Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

materiche. I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati, **privi di firme, segni o di qualsivoglia elemento di identificazione.**

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati:

1. un bozzetto, precisandone la scala, o eventualmente una fotografia che restituisca in maniera chiara l'opera stessa (assolutamente priva di segni distintivi e di dimensione minima di cm. 20x27 – o foglio formato A4), riportante le esatte dimensioni dell'opera. Il tutto integrato – se necessario – da documentazione di dettaglio (es: rendering);
2. una curata ed esauriente relazione illustrativa, di massimo **due facciate** dattiloscritte, formato A4, contenente:
 - o il titolo, l'idea o il tema dell'opera, la descrizione della proposta, **l'indicazione esatta della collocazione (opzione n. 1 o opzione 2)**, dei materiali utilizzati, dei colori e delle tecniche esecutive, degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di montaggio e/o installazione e la messa in sicurezza), e di ogni altra informazione ritenuta utile;
 - o quali altre eventuali figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto, specificando per quali attività;
3. un particolare significativo dell'opera, realizzato con il materiale e le tecniche esecutive che verranno proposte, utile a valutare le finiture, che dovranno essere precisate nella relazione illustrativa. Qualora l'artista valuti che non sia possibile o necessaria la presentazione del particolare al vero, questi è tenuto a specificarne i motivi ed eventualmente a presentare dei campioni dei materiali con i quali verrà realizzata l'opera.

La scelta della scala del bozzetto, nonché del particolare da realizzare al vero, dovranno essere ponderate al fine di NON CONSEGNARE imballi e proposte di dimensioni esagerate, difficilmente trasportabili dalla sala di custodia alla sala di esame, ingestibili e poco maneggiabili dai Commissari.

Si invitano gli artisti al rispetto di tale prescrizione sia in termini di peso che di dimensioni che, come sopra indicato, non devono essere esagerate in altezza o in larghezza. L'imballo deve poter essere mosso e trasportato da una sola persona.

La Commissione ammetterà a valutazione anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o accidentalmente trasformati, a causa del materiale ancora fresco di realizzazione, purché l'opera sia evidentemente comprensibile nella restante documentazione allegata.

Pur assicurando la massima cura e cautela nel maneggio dei bozzetti presentati per il Concorso, l'Amministrazione comunale non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsare spese per eventuali bozzetti persi, deteriorati o danneggiati.

A pena di esclusione, non dovranno essere riportate le generalità dell'artista, che verranno indicate esclusivamente con le modalità descritte al successivo art. 10).

Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta **saranno esclusi dal Concorso.**

Art. 10 - TERMINI e MODALITÀ di PRESENTAZIONE degli ELABORATI

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO
Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

Il plico contenente gli elaborati di cui al precedente art. 9), dovrà essere consegnato **in forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi**, al seguente indirizzo

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sportello URP
Piazza Garibaldi n. 4
38057 - PERGINE VALSUGANA (TN)

entro e non oltre le ore 12.00
del giorno LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2015

La consegna del plico potrà avvenire:

- a mano;
- tramite il servizio postale;
- tramite corrieri specializzati.

Per il rispetto del termine inderogabile di consegna di cui sopra, l'artista dovrà dunque tener conto dei tempi di spedizione. La consegna va effettuata entro gli orari d'ufficio dello sportello polifunzionale e comunque preferibilmente **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30**;

Nel caso in cui il pacco sia consegnato tramite corriere o tramite il servizio postale, il personale dello Sportello Polifunzionale provvederà, al momento della consegna, allo stacco dell'eventuale tagliando del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il plico ricevuto.

Gli elaborati elencati all'art. 9), **a pena di esclusione**, dovranno essere contenuti in un **unico imballo chiuso e sigillato** (compresi gli imballi con aperture scorrevoli), sul quale dovrà essere apposta **solamente** la seguente dicitura:

"NON APRIRE – CONCORSO PER REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE CONTEMPORANEA PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.

La mancanza di tale dicitura sull'imballo esterno comporterà l'esclusione dal concorso.

L'imballo, e gli elaborati elencati all'art. 9) in esso contenuti, **non dovranno** essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri, o altri segni che possano in qualche modo renderne nota la provenienza.

IMPORTANTE:

Nell'imballo dovrà essere inserita **una busta chiusa e sigillata** sui suoi lembi di chiusura (con **nastro adesivo o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**) recante la dicitura **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:**



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

1. un'autodichiarazione dell'artista o di **TUTTI i componenti del gruppo** (in caso di partecipazione in gruppo), resa ai sensi del DPR. 445/2000 come da **Fac-simile Allegato 1)**, e **accompagnata da copia semplice del documento di identità del sottoscrittore**, attestante:
 - generalità, residenza ed eventuale domicilio dell'artista;
 - la partecipazione quale artista singolo oppure quale artista parte di un gruppo;
 - i recapiti fax o PEC per le comunicazioni relative al bando;
 - il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
 - di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6) del bando di concorso;
 - l'accettazione di tutte le clausole del bando, senza condizione e riserva alcuna;
 - di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 4) del bando è comprensivo di ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta integrazione;
 - che l'opera d'arte proposta per l'abbellimento dell'edificio è originale, in quanto ha - quale elemento costitutivo - il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;
 - di essere a conoscenza che l'opera d'arte dovrà essere realizzata **in un unico esemplare e che non ne verranno eseguite altre copie**;
 - il possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.;
 - la titolarità o meno di Partita I.V.A. e, in caso di titolarità, le posizioni assicurative intestate all'artista;
 - il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 c. 1 lett. a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
 - il consenso o meno all'accesso agli atti di Concorso;
 - l'autorizzazione all'utilizzo di fax o PEC per le tutte le comunicazioni inerenti il Concorso;
 - l'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
2. liberatoria (**come da Fac-simile Allegato 2)**, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, di cui ai successivi artt. 16) e 20). Si chiarisce che il mancato rilascio della liberatoria impedisce all'Amministrazione di divulgare in internet la fotografia dell'opera ed il nome e la provenienza dell'artista, ma consente comunque la partecipazione al Concorso.
3. in caso di **PARTECIPAZIONE IN GRUPPO è obbligatoria, pena l'esclusione**, la presentazione del **MANDATO** con rappresentanza (**come da Fac-simile allegato 3)**, conferito alla persona che opera da Capogruppo (il Capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera d'arte e al quale verrà liquidato l'importo previsto), e contenente le generalità complete di ogni componente del gruppo, **FIRMATO DA TUTTI i componenti (incluso il capogruppo)** ed **accompagnato da copia di documento di identità** in corso di validità di **TUTTI i firmatari**.

Nella medesima busta chiusa e sigillata, al fine di un'eventuale pubblicazione su sito internet delle proposte concorrenti, è inoltre **facoltativa** la presentazione da parte dell'artista, dell'immagine digitale del bozzetto, su supporto informatico in formato jpg e con risoluzione di 300 dpi e, in formato Word, titolo, materiali usati, dimensioni e una breve descrizione di massimo 3 righe, se



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

ritenuta utile. Foto e testo dovranno essere riprodotti anche in forma cartacea. La mancata presentazione di tale documentazione non è comunque causa di esclusione dal concorso.

Non saranno ammessi al Concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente le generalità del/dei partecipanti, **comporterà l'esclusione immediata dal Concorso.**

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione al concorso, il Comune invita espressamente i soggetti partecipanti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra indicato, evitando la consegna o l'inoltro ad altri Uffici o Servizi comunali, diversi dell'ufficio sopra specificato.

Per l'accertamento del rispetto del termine di presentazione, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la partecipazione).

L'inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio sopra indicato** o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell'offerta in esso contenuta.

Saranno esclusi dal concorso e non verranno in alcun caso presi in considerazione **i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza**, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l'eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Successivamente alla conclusione del concorso gli stessi potranno essere aperti, ai fini della riconsegna al concorrente, previa richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei Contratti, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dal Comune ed allegati al presente bando (fac-simile All. 1), 2) e 3) per la partecipazione al concorso, non costituisce causa di esclusione, ma se ne raccomanda l'utilizzo per evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dal concorso.

Art. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è stata nominata dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 75 di data 13.07.2015 e n.83 di data 27.02.2015

I componenti della Commissione sono:

- dott. ssa Masè Lucia, Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, in qualità di Presidente;

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

- arch. Cinzia Broll, incaricata del progetto preliminare dei lavori in oggetto;
- arch. Ivo Leonardelli, esperto nominato dal Dirigente della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento;
- Adriano Fracalossi, esperto, scelta tra la terna degli artisti designati dalle Associazioni degli Artisti più rappresentative a livello provinciale.

Per la verbalizzazione delle operazioni di concorso, la Commissione potrà avvalersi di un dipendente della Direzione Servizi Tecnici.

Ai sensi dell'art. 10 c. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., il Responsabile del Procedimento è il signor Flavio Stelzer – Capoufficio del Team Amministrativo Unico della Direzione Lavori Pubblici.

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà, secondo i criteri di giudizio di cui all'art. 13), il vincitore del concorso a suo giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista risultato vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio e, se del caso, concordare con esso che, nella realizzazione definitiva dell'opera, siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta degna di vincita, la Commissione potrà non individuare il vincitore, motivandone a verbale le ragioni.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO della COMMISSIONE e DATA di PRIMA SEDUTA PUBBLICA per L'APERTURA DEI PLICHI

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; essa dovrà designare il vincitore che sarà indicato al Comune per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte. È riservato altresì all'insindacabile giudizio della Commissione l'accertamento della conformità dell'opera realizzata a quelle presentate in sede di concorso.

Le sedute della Commissione sono valide solo se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudicherà su voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Le sedute della Commissione sono riservate, ad eccezione della **prima seduta** di concorso che verrà effettuata in forma pubblica. In questa prima seduta la Commissione procederà:

- o alla verifica dell'integrità dei plichi, che verranno numerati in ordine crescente di data e numero di protocollo di arrivo;
- o all'apertura dei plichi - partendo dal n. 1 - verificando che il contenuto degli stessi sia conforme a quanto previsto dagli artt. 9) e 10), procedendo ad apporre su ogni elemento contenuto nel plico (busta documentazione amministrativa, bozzetto, relazione tecnico-illustrativa, fotografie, particolare al vero, rendering ecc.), il relativo numero. Tutte le buste numerate contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA saranno messe da parte e chiuse, al termine della seduta pubblica, in un unico imballo firmato dai componenti della Commissione, dal verbalizzante e da eventuali presenti.

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

Al termine delle suddette operazioni, la seduta continuerà in forma riservata e la Commissione procederà:

- all'esame di tutti i lavori pervenuti e conformi al bando;
 - all'individuazione dell'opera d'arte vincitrice;
 - all'apertura delle buste "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
 - nell'abbinamento dei bozzetti ai nominativi degli artisti alla designazione dell'artista vincitore, nei confronti del quale sarà effettuata la verifica della regolarità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.. Ove si accerti la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione stessa sarà applicata la sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 15,00.-). In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, il pagamento della sanzione e – conseguentemente - la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni soprarichiamate. Il pagamento della sanzione è presupposto per l'esame della documentazione integrativa per cui, in caso di mancato pagamento, si procederà all'esclusione dalla gara per la mancata regolare presentazione della documentazione. La sanzione verrà in ogni caso recuperata con apposita azione.
- Qualora, in esito al procedimento di applicazione della sanzione venga pronunciata l'esclusione di uno o più artisti vincitori, il Presidente della commissione – in seduta pubblica preceduta da avviso sul sito comunale ed assistito da due testimoni - verificherà le dichiarazioni di altrettanti artisti collocatisi in posizione sottordinata della graduatoria fino alla definitiva individuazione degli artisti aventi presentato documentazione regolare.

Di tutte le sedute verrà tenuto un verbale, sottoscritto da tutti i Commissari e dal verbalizzante.

**LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI CONCORSO
È FISSATA PER LE ORE 9.00
DEL GIORNO MARTEDI' 13 OTTOBRE 2015
PRESSO LA SALA RIUNIONI AL PRIMO PIANO DELLO STABILE DEL
NUOVO TEATRO COMUNALE,
IN P.ZZA GARIBALDI N. 5/H .**

Si raccomanda di verificare sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.pergine.tn.it, nell'apposito spazio riservato al presente concorso, eventuali modifiche di data o di orario, che saranno pubblicate almeno un giorno prima del giorno fissato per la prima seduta pubblica di cui sopra.

Art. 13 - CRITERI di GIUDIZIO

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO
Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame degli elementi artistici/estetici e tecnici delle singole opere, sulla qualità e novità/originalità della proposta, sulla coerenza con le tematiche individuate all'art. 3) nonché sulla compatibilità con il relativo spazio architettonico in funzione della realizzabilità tecnica, del rapporto costo di realizzazione / importo disponibile, della durevolezza e della facilità di manutenzione o di eventuali relativi costi, nonché del grado di rispondenza dell'aspetto della sicurezza.

Art. 14 – AGGIUDICAZIONE del CONCORSO - COMUNICAZIONE dei RISULTATI e ACCESSO agli ATTI

L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente della struttura competente e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati.

A tutti i partecipanti sarà data comunicazione scritta dell'esito del Concorso ai recapiti riportati nell'allegato 1 della documentazione di concorso, mediante fax, mediante PEC ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione. L'accesso agli atti è consentito a tutti i partecipanti del procedimento in cui è adottato il provvedimento oggetto della comunicazione, previo presentazione di richiesta motivata. Per facilitare l'accesso si invita comunque a contattare il numero 0461 502.432 – sig.ra Carla Giovannini e/o 0461 502.422 sig. Flavio Stelzer.

Tutti i verbali saranno comunque resi pubblici sul sito del Comune di Pergine Valsugana, nello spazio riservato al presente concorso, così come le proposte degli artisti che ne hanno autorizzato la pubblicazione.

Art. 15 – RITIRO dei BOZZETTI

Le proposte dovranno essere ritirate, **a cura e spese dell'artista, tassativamente entro 30 (trenta) giorni** dalla data della lettera di comunicazione dell'esito del Concorso.

Scaduto tale termine, il Comune **non garantirà** la custodia dei bozzetti e potrà decidere di trattenere gli stessi a titolo di proprietà o, in ogni momento, potrà far smaltire i bozzetti addebitandone il costo al partecipante. Potrà anche decidere di reinviare all'artista la proposta tramite corriere, sempre addebitandone i costi, anche in caso di eventuale mancata consegna. Il Comune non risponde di eventuali danni imputabili alla spedizione così come non garantisce la restituzione dello stesso imballo presentato in cartone, carta o nylon, ad esclusione degli imballi in legno appositamente costruiti.

In fase di restituzione, il Comune garantisce l'imballo del bozzetto solo qualora l'artista incaricherà un corriere per il ritiro dello stesso. Se invece l'artista ritirerà il bozzetto personalmente, dovrà provvedere personalmente all'imballo della proposta, a propria cura e spese.

ART. 16 – UTILIZZO delle PROPOSTE INVIATE

Il Comune di Pergine Valsugana, a seguito della stipula di un'eventuale contratto di cui al successivo art. 17) con l'artista vincitore, consegnerà la proprietà e, ai sensi dell'art. 11 della L.



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

22.04.1941, n. 633 e s.m., il diritto d'autore sull'opera vincitrice, sui bozzetti e su tutti gli elaborati presentati per la partecipazione al concorso.

I bozzetti delle altre opere rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, salvo quanto disposto dall'art. 15) in caso di mancato ritiro entro i termini.

Il Comune può inoltre decidere di pubblicare tutte le proposte pervenute per la partecipazione al Concorso su internet o con altre forme di pubblicità. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della Provincia Autonoma di Trento, le proposte vincitrici saranno pubblicate, a concorso espletato, sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento appositamente dedicato ai concorsi di cui trattasi, nel portale tematico della cultura, senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso, potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi e con le modalità di durata stabilita ad insindacabile decisione del Comune, dopo comunicazione all'artista partecipante.

A tal riguardo si allega il Fac-simile di liberatoria (**Allegato 2**), per l'assenso alle suddette eventuali iniziative, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali.

ART. 17 – CONTRATTO – TERMINI e PENALITÀ, LIQUIDAZIONE del COMPENSO

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra il Comune e l'artista vincitore.

Il vincitore del concorso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.

Il vincitore si impegna formalmente a non realizzare copie dell'opera.

Tutti gli eventuali costi inerenti e conseguenti la stipula dell'atto, saranno a carico dell'artista vincitore; nessuna spesa inerente o conseguente il contratto sarà sostenuta dal Comune.

L'opera dovrà essere realizzata entro e non oltre **90 (novanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di stipulazione del contratto.

L'opera dovrà essere accompagnata da una targhetta, installata vicino all'opera a cura e spese dell'artista, riportante la generalità dell'artista, il titolo dell'opera e una breve descrizione della stessa.

Qualora il termine finale per l'esecuzione dell'opera (comprensiva della targhetta) non venga rispettato l'Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di contratto, una penale dello 0,3% (zero virgola tre per cento) fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune. Qualora il ritardo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione valuterà la revoca in danno dell'artista, considerando decaduto ogni impegno nei confronti dell'artista inadempiente.

Previa richiesta motivata da parte dell'artista, **da presentare prima della scadenza contrattuale**, il Comune potrà concedere una proroga del termine di consegna e solo qualora ciò non comporti perdite di finanziamenti per l'Ente.

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione potrà assegnare l'incarico per l'esecuzione dell'opera, al 2° classificato nella graduatoria.



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

Il Comune sottoporrà l'opera eseguita al giudizio della Commissione che, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione della stessa.

In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procederà al pagamento del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con le modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato - che potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni - l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a Bando, e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Il compenso verrà liquidato, **in un'unica soluzione**, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o nota spese - corredata dalla documentazione di regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva, eventuale certificazione rilasciata da un tecnico abilitato a riguardo della corretta messa in sicurezza e mancato pericolo d'incendio ed eventuale trattamento applicato con vernici intumescenti. La fattura dovrà pervenire dopo lo scioglimento della riserva sulla buona realizzazione dell'opera da parte della Commissione giudicatrice.

ART. 18 - ACCETTAZIONE delle CLAUSOLE del BANDO

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente Bando.

Il presente Bando è stato predisposto dalla Commissione Giudicatrice ed approvato con Determinazione del Dirigente della Direzione Servizi Tecnici n. 156 di data 25.08.2015.

Art. 19 - DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente Bando, lo stesso sarà:

- trasmesso alle Associazioni Artistiche più rappresentative del Trentino;
- trasmesso alla Galleria Civica di arte contemporanea di Trento;
- trasmesso al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - MART;
- pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento, nel portale tematico della Cultura, all'indirizzo: www.trentinocultura.net;
- pubblicato sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana, alla voce Bandi e Gare, all'indirizzo: www.comune.pergine.tn.it ;
- pubblicato all'Albo comunale.

È fatta salva l'eventuale ulteriore pubblicità che la Commissione vorrà dare al presente Bando.

Art. 20 – INFORMATIVA ex Artt. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003, REQUISITI ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, e ALLEGATI

Formano parte integrante del presente Bando l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

Costituiscono allegati del presente Bando:

- Fac-simile Allegato 1 - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà;
- Fac-simile Allegato 2 – Consenso al trattamento dei dati personali;
- Fac-simile Allegato 3 – Mandato con rappresentanza da compilare in caso di partecipazione in gruppo;
- Gli allegati illustrativi elencati all'art. 7).

Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si specifica che:

- i dati forniti dall'Artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al Concorso per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- in ogni momento l'Artista potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Pergine Valsugana e il responsabile dei dati è il Dirigente della Direzione Servizi Tecnici.

Si evidenzia il pieno rispetto dell'obbligo di segretezza nell'ambito della gara, in attuazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.



IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe Dolzani



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196

Con la presente La informiamo che il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m. garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 di tale Decreto La informiamo che:

- **il trattamento ha le seguenti finalità:** acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità ai fini della partecipazione al Concorso in oggetto, ai fini dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e della gestione del rapporto medesimo;
- **il trattamento sarà condotto con le seguenti modalità:** i dati raccolti saranno esaminati dal personale del Comune di Pergine Valsugana incaricato dell'espletamento della pratica e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle proposte / elaborati di cui al presente Bando di Concorso. Saranno conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e ne sarà consentito l'accesso in base alle disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati medesimi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge, o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati medesimi sono trattati con sistemi informatici e manuali attraverso procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- **il conferimento dei dati è obbligatorio** ai sensi della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione adottato con D.P.G.P. 30.03.1994 n. 12 – 10/Leg. e s.m. qualora Lei intenda partecipare al Concorso. Il vincitore è altresì obbligato a conferire i dati ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento degli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;

il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere alla procedura di Concorso di cui al presente Bando. Il rifiuto di rispondere da parte del vincitore comporterà l'impossibilità di procedere alla stipulazione e perfezionamento del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Art. 38;
- **i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità di cui al punto "modalità di trattamento";**
- **relativamente al trattamento, Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto citato**, fra i quali: 1. il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. il diritto di essere informato su origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 3. il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, inclusi quelli di cui non è necessaria la conservazione per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 4. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 5. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati è:

il Comune di Pergine Valsugana, con sede in 38057 - Pergine Valsugana, Piazza Municipio n. 7;

Responsabile del trattamento dei dati è:

Il Dirigente della Direzione Servizi Tecnici.

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 38 – Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*
- 1 bis Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
- 1- ter In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012).

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012).

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014).

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013).
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa

Bando di Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra
adiacente la scuola elementare di Canale



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE
CONTEMPORANEA PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA
ELEMENTARE DI CANALE.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- Si prega di scrivere in stampatello -

Il / La sottoscritt _____
nat ___ a _____ Prov. (____) il ___ / ___ / ___
residente in _____ Prov. (____),
Via / Piazza _____, n° _____, C.A.P. _____
con studio in _____ Prov. (____), Via _____, C.A.P. _____
domiciliato a (*indicare solo se diverso dalla residenza*) _____
Prov. (____), in Via / Piazza _____, n° _____, C.A.P. _____
Codice Fiscale _____, Tel. _____
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

a) di partecipare al Concorso in oggetto come: (*barrare la sola casella di interesse*)

- ARTISTA SINGOLO
 ARTISTA CAPOGRUPPO

In caso di partecipazione in gruppo, indicare se chi compila la presente è:

- IL CAPOGRUPPO MANDATARIO
 IL MANDANTE

N.B. Se trattasi di gruppo, la busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere **le generalità di tutti i mandanti ed il mandato con rappresentanza** conferito all'artista che opera da Capogruppo cui andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il Concorso e che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto e al quale verrà liquidato l'importo corrispondente (*Si veda fac simile Allegato 3*);

b) che il numero di fax o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente Bando di Concorso è il seguente:

Fax n. _____
PEC _____

ATTENZIONE: in caso di gruppo, i recapiti di fax o PEC vanno indicati SOLO dal CAPOGRUPPO.

c) di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

d) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6) del Bando;

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

n) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi (**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003**).

Luogo e Data, _____

Firma _____

***N.B. Alla dichiarazione va allegata copia semplice di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.***

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012).

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO

appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r. (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007).

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009).

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012).

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO

cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012).

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014).

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013).

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Allegato 2 – Consenso alla pubblicazione del bozzetto e dei propri dati in internet.

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Da inserire nella busta chiusa e sigillata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE
CONTEMPORANEA PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI
CANALE**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (_____) il _____,

partecipante al Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la palestra adiacente alla scuola elementare di Canale.

(Barrare una o l'altra casella)

A C C O N S E N T E che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell'opera proposta siano pubblicati in internet.

N E G A il suo consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell'opera proposta siano pubblicati in internet.

Luogo e data _____

Firma del partecipante singolo del Capogruppo _____

ATTENZIONE:
**in caso di partecipazione in gruppo, la presente attestazione
va compilata e firmata SOLO dal Capogruppo.**

Allegato 3 - Fac-simile di MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Da compilare **SOLO** in caso di **partecipazione in gruppo da tutti i componenti**
il gruppo, e firmato anche dal Capogruppo,
da inserire nella busta chiusa e sigillata **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**BANDO DI CONCORSO PER REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE
CONTEMPORANEA PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA
ELEMENTARE DI CANALE**

**MANDATO CON PROCURA PER LA RAPPRESENTANZA NEI
RAPPORTI CON IL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (TN)**

Luogo _____, Data _____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ (____), il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Allegato 3 - Fac-simile di MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Da compilare **SOLO** in caso di **partecipazione in gruppo da tutti i componenti**
il gruppo, e firmato anche dal Capogruppo,
da inserire nella busta chiusa e sigillata **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

CONFERISCO MANDATO CON RAPPRESENTANZA

al/alla Sig./Sig. ra _____, nato il ___/___/___ a
_____ (_____),

quale Capogruppo mandatario

del gruppo di artisti partecipante al Concorso per la scelta di opere d'arte contemporanea presso la palestra annessa alla scuola elementare di Canale, per rappresentarlo nei confronti dell'Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto. Il Capogruppo rappresenterà il gruppo a tutti gli effetti contrattuali e legali e ad esso/a verrà liquidato l'importo di contratto, così come previsto dal Bando.

Il presente mandato con procura è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione.

Firma di tutti i mandanti:

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Firma del Capogruppo mandatario per accettazione e allegato documento di identità:

***Il mandato deve essere accompagnato da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO.
Se vi sono più componenti, ristampare il modello aggiungendo i nominativi mancanti.
Il modulo va firmato inoltre dal Capogruppo mandatario per accettazione.***

ALLEGATI ILLUSTRATIVI

- COLLOCAZIONE DELL'OPERA -OPZIONE N. 1
- COLLOCAZIONE DELL'OPERA - OPZIONE N. 2

COLLOCAZIONE DELL'OPERA - OPZIONE 1



COLLOCAZIONE DELL'OPERA - OPZIONE 2



